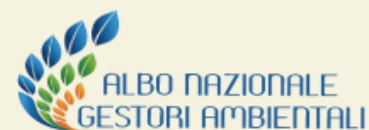




CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE



UNIONCAMERE



Rifiuti da edilizia:

quadro normativo adempimenti tecnici e amministrativi sottoprodotti

Dott.sa. Manuela Masotti

www.albonazionalegestoriambientali.it



RESIDUO di produzione
esclusione art. 185,
D.lgs.152/06

Attività Economica

**RESIDUO di
produzione**

RIFIUTO sostanza od
oggetto di cui il
detentore si **disfi** o
abbia l'intenzione o
abbia l'obbligo di
disfarsi

Smaltimento

Recupero

NO
SOTTOPRODOTTO

SOTTOPRODOTTO se :

- a) la sostanza è originata ed è parte integrante di un processo di produzione, il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale.

MATERIALE (cessazione di status di rifiuto) se:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.



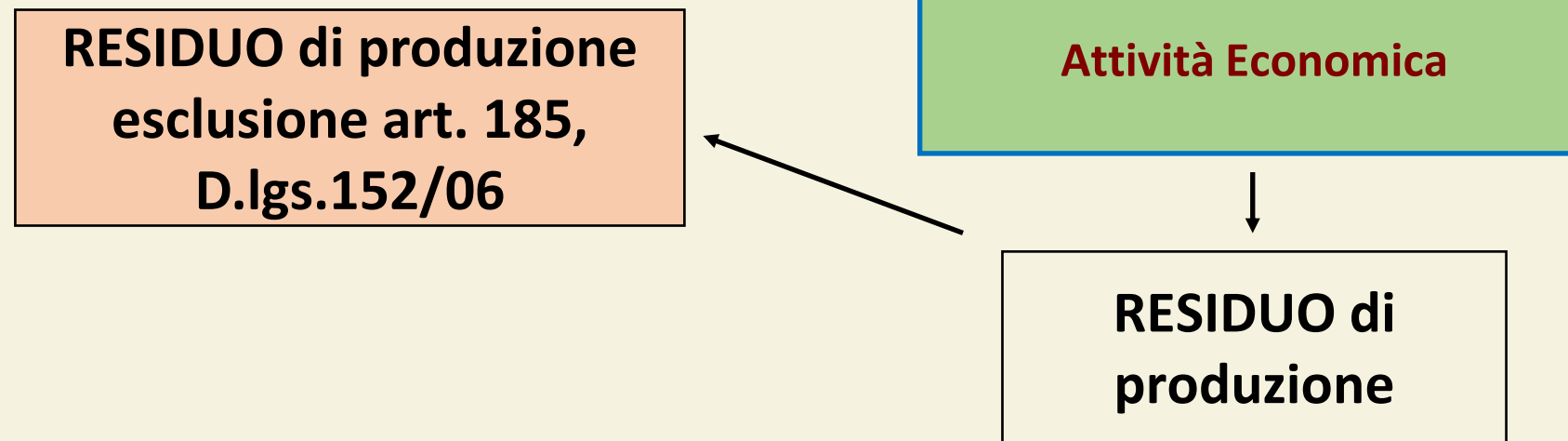
CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE



UNIONCAMERE



www.albonazionalegestoriambientali.it



Non rientrano (comma 1) ->

*c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà **riutilizzato** a fini di costruzione allo stato naturale e **nello stesso sito in cui è stato escavato**,*

Sono esclusi (comma 4) ->

Il suolo escavato non contaminato utilizzato in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli art. 183 comma 1 lettera a) [rifiuto], 184-bis [sottoprodotto] e 184-ter [cessazione di status di rifiuto].



Attività Economica



**RESIDUO di
produzione**



SOTTOPRODOTTO se :

- a) la sostanza è originata ed è parte integrante di un processo di produzione, il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale.

Art. 184-bis comma 1, D.lgs. 152/06

Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006

Art. 184-bis, comma 1, D.lgs. 152/2006

Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264

Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

Circolare MinAmbiente 30/5/2017 per l'applicazione del DM 264/2016

Dpr del 13 giugno 2017, n. 120

Regolamento recante la disciplina semplificata della **gestione delle terre e rocce da scavo**, ai sensi dell'art. 8 del DL 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/11/2014, n. 164. (art. 4)

E' un regime gestionale con condizioni di favore per il produttore -> quindi l'onere per dimostrare la sussistenza delle condizioni è a carico di colui che effettua la scelta (Cass. Pen., Sez. III, n. 9941 del 10/03/2016).

condizioni: **ESAUSTIVE** e **CUMULATIVE** -> quindi compresenza delle stesse.



CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE



UNIONCAMERE



www.albonazionalegestoriambientali.it

1. Il regolamento **non si applica** ai materiali dragati dai fondali di specchi e corsi d'acqua (art. 109 del D.lgs.152/06)

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di **interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti**, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV D.lgs.152/06.

Ai fini della loro definizione le terre e rocce da scavo per essere **qualificate sottoprodotti** devono soddisfare **i seguenti criteri:**

- a) sono **generate durante la realizzazione di un'opera**, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale
- b) il loro **utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo** di cui all'art. 9 o **della dichiarazione di cui all'art. 21**, e si realizza:
 - 1. **nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa**, per la realizzazione di re interri, riempimenti, modellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali
 - 2. **in processi produttivi**, in sostituzione di materiali di cava
- c) sono **idonee a essere utilizzate direttamente**, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale
- d) **soddisfano i requisiti di qualità ambientale** espressamente previsti dal regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).

-> Criteri che devono essere soddisfatti tutti e che valgono per qualsiasi tipologia di cantiere

-> Principi generali attraverso i quali si identificano i requisiti per la configurazione del sottoprodotto al fine di sottrarre le TRS alla disciplina dei rifiuti

CHI SONO gli attori:

PROPONENTE -> il soggetto che presenta il piano di utilizzo

PRODUTTORE -> il soggetto la cui attività materiale produce le terre e le rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all'art. 21

ESECUTORE -> il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell'art. 17 (realizzazione del piano di utilizzo)

Aspetti essenziali:

- **Punti di indagine: dove**
- **Campioni: quanti e modalità di formazione**
- **Analisi**

Aspetti che dovrebbero essere preliminari alle operazioni di scavo, nell'impossibilità è possibile effettuarli in corso d'opera. Azioni comunque da documentare.

Elementi CARATTERIZZANTI:

Piano di utilizzo
Dichiarazione di utilizzo art. 21
Deposito Intermedio
Trasporto
Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo

Linee guida:

SNPA 22/2019 – APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DELLE TRS

SNPA 44/2023 - SCAVO, MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DELLE TRS CONTAMINATE DA AMIANTO O NATURALE E CRITERI DI MONITORAGGIO



CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE



UNIONCAMERE



www.albonazionalegestoriambientali.it

rifiuti da costruzione e demolizione:

- ✓ sono quelli prodotti **nell'ambito di attività di impresa** [MODIFICA introdotta dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16/06/2023]
- ✓ sono **rifiuti speciali**

RIFIUTO sostanza od oggetto di cui il detentore si **disfi** o **abbia l'intenzione** o **abbia l'obbligo** di **disfarsi**

Attività Economica



**RESIDUO di
produzione**



PRODUTTORE

-> E' il soggetto la cui attività produce rifiuti **e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione** (**produttore iniziale**) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modifichino la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

Provvede direttamente al loro trattamento o li affida/consegna a terzi ovviamente **autorizzati (impianti), iscritti all'Albo (trasportatori)**

La consegna a terzi non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di trattamento

La responsabilità dei rifiuti è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti:

- a) a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore **abbia ricevuto la 4 copia del FIR entro i 3 mesi dalla data di conferimento al trasportatore (inizio trasporto)** o alla scadenza ne abbia dato comunicazione alle autorità competenti, per i conferimenti transfrontalieri il termine è elevato a 6 mesi e la comunicazione alla Regione o provincia autonoma.



CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE



UNIONCAMERE



www.albonazionalegestoriambientali.it



Cosa fa l'Impresa quando è produttrice di Rifiuti

- *ADEMPIMENTI*

Deve:

codificare il rifiuto prodotto assegnando, quando dovuto, il codice di pericolo HP per i rifiuti classificati pericolosi

effettuare analisi se e quando necessarie

effettuare caratterizzazione, schede di omologa

effettuare campionamenti

gestire il deposito temporaneo

gestire il registro di carico/scarico e i formulari se obbligati

generare e presentare il MUD se obbligati

iscrizione al RENTRI se obbligati

REGIMI PARTICOLARI → Rifiuti derivanti da manutenzione delle infrastrutture

Siamo in presenza di regimi differenziati e di favore.

L'onere della prova è in capo a chi la invoca, quindi in capo al manutentore quale produttore del rifiuto.



CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE



UNIONCAMERE



www.albonazionalegestoriambientali.it

Rifiuti prodotti presso cantieri

Ad esclusione delle attività di manutenzione, dove per il luogo di produzione viene effettuata una traslazione dello stesso, in tutte le altre **realità i cantieri rappresentano il luogo di produzione inteso come l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione del rifiuto.**

Quindi:

All'interno del cantiere ogni produttore conferisce i rifiuti al proprio deposito temporaneo.

Sul **cantiere**, quale luogo di produzione del rifiuto, può esserci l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico sulla base dell'attività svolta e del rifiuto prodotto (pericoloso o non pericoloso).

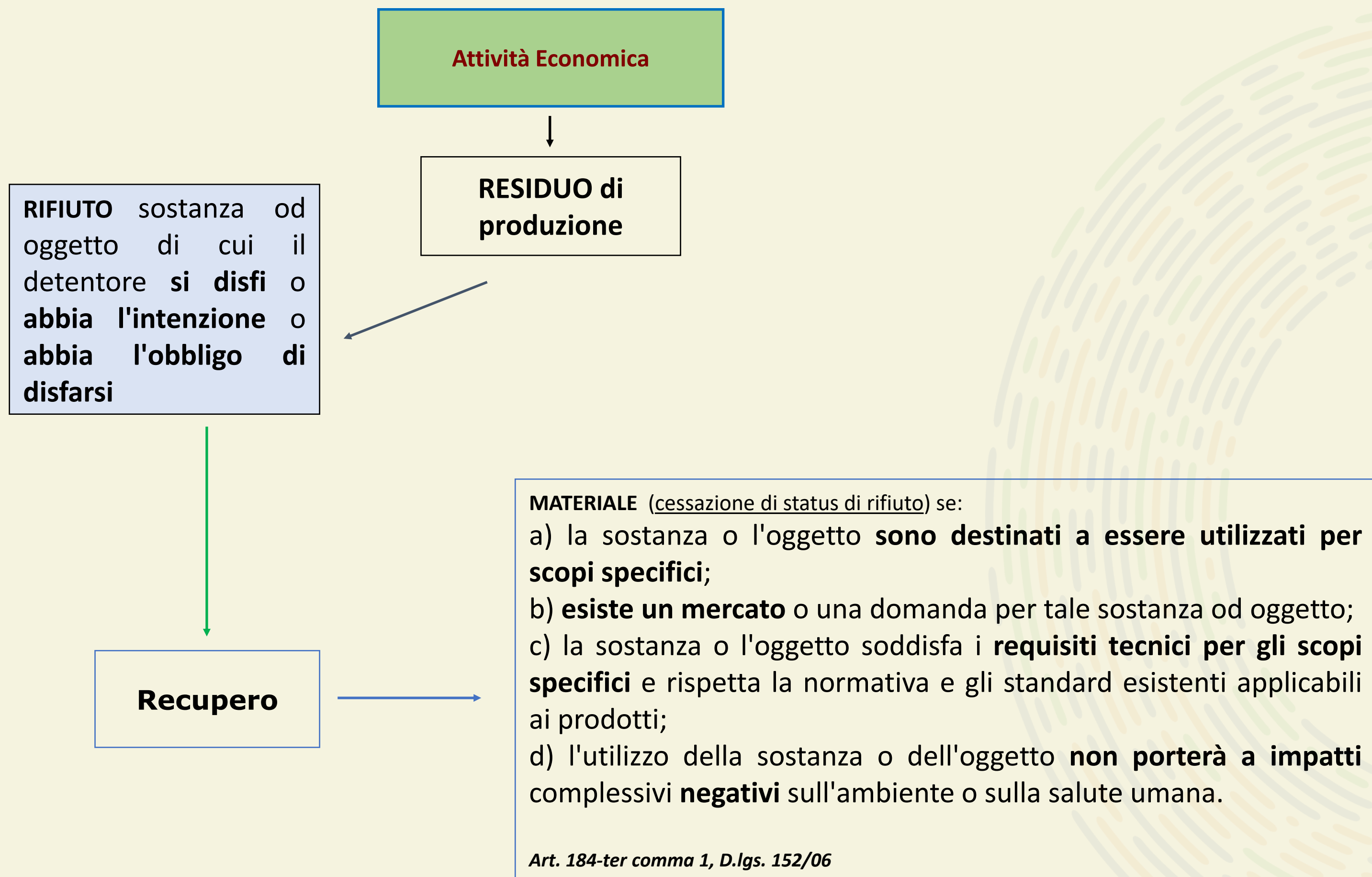
Il deposito deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti, rispettando le norme tecniche, la disciplina delle sostanze pericolose, le norme per l'imballaggio e l'etichettatura per i rifiuti pericolosi.

Per il trasferimento dal deposito temporaneo all'impianto di gestione vengono applicate le regole per il trasporto dei rifiuti (iscrizione Albo nazionale gestori ambientali, formulario, ...).

Piano Gestione Rifiuti Cantiere:

Risulta indispensabile che il Committente imponga nei contratti d'appalto le clausole necessarie per una **corretta gestione dei rifiuti in cantiere**, ad esempio, richiedendo un Piano di Gestione dei Rifiuti.

Per Individuare le modalità con cui le imprese intendono gestire i rifiuti prodotti in cantiere, prima dell'avvio dei lavori, è utile per organizzare e monitorare l'andamento dei lavori di realizzazione dell'opera.



Cessazione qualifica rifiuti

Un rifiuto per cessare di essere tale deve essere sottoposto a operazioni di recupero (operazioni che devono essere preventivamente autorizzate), incluso il riciclaggio.

Quindi si tratta di rifiuti che a seguito di un trattamento non sono più tali.

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle condizioni dettate.

I criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso decreti...

La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

La persona fisica o giuridica che per la prima volta utilizza un EoW o che immette un materiale per la prima volta dopo la cessazione di status di rifiuto provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti applicabili in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.

Le condizioni (comma 1) devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto.



Art. 184-ter, D.lgs. 152/06

---> **Dm Ambiente 28 marzo 2018, n. 69**

Conglomerato Bituminoso -> rifiuto – **Granulato di Conglomerato bituminoso** -> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

---> **Dm Ambiente 27 settembre 2022, n. 152**

Rifiuto inerte (da C&D e di origine minerale) -> rifiuto – **Aggregato recuperato** -> è il rifiuto che ha cessato di essere tale



CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE



UNIONCAMERE



www.albonazionalegestoriambientali.it

Cessazione qualifica rifiuti

---> **Dm Ambiente 28 marzo 2018, n. 69**

Conglomerato Bituminoso -> rifiuto – **Granulato di Conglomerato bituminoso** -> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

---> **Dm Ambiente 27 settembre 2022, n. 152**

Rifiuto inerte (da C&D e di origine minerale)-> rifiuto – **Aggregato recuperato**-> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

I Decreti:

disciplinano le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto di quelli coinvolti in attuazione dell'art. 184-ter, c. 2 del D.lgs. 152/2006,
identificano i rifiuti che vi possono rientrare,
stabiliscono chi sia **il soggetto che attesta il rispetto** dei criteri per la cessazione dello status di rifiuto,
stabiliscono **quali siano i criteri** per la cessazione dello status di rifiuto,
stabiliscono chi sia **il soggetto che conserva, dove e per quanto tempo** la documentazione che attesta la cessazione dello status di rifiuto,
Individuano la documentazione che attesta la cessazione dello status di rifiuto.

Definizioni (art. 2)

Conglomerato bituminoso -> rifiuto (170302 - miscele bituminose ...[non pericolose]) costituito da inerti e leganti bituminosi, proveniente da:

- operazioni di fresatura a freddo di strati di pavimentazioni (fresato d'asfalto prodotto mediante fresatura degli strati di asfalto stradale)
- dalla demolizione di pavimentazioni

Granulato di Conglomerato bituminoso -> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

Lotto -> insieme di granulato conglomerato bituminoso $\leq$ a 3.000 m³

Produttore -> gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di granulato di c.b.

Dichiarazione di conformità -> dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore che attesta le caratteristiche del granulato di c.b., redatta per ciascun lotto

Definizioni (art. 2)

Rifiuti Inerti -> rifiuto solidi provenienti da C&D e altri rifiuti inerti di origine minerale, sono contenuti nella Tabelle 1 presente nell'allegato 1. ***Non sono pericolosi e non sono rifiuti abbandonati o sotterrati***

Aggregato Recuperato-> (sia aggregato riciclato che aggregato artificiale prodotto dai rifiuti) che hanno cessato di essere tale se conforme ai criteri (Art. 3)

Lotto -> insieme di aggregato recuperato $\leq$ a 3.000 m³

Produttore -> gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato

Dichiarazione di conformità -> dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore che attesta le caratteristiche dell'aggregato recuperato (Art. 5 - allegato 3):

- * **redatta per ciascun lotto**
- * **inviata ogni 6 mesi (relativamente al semestre precedente)** all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente
- * **conservata** dal produttore presso l'impianto o la sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità che ne facciano richiesta.

Cessazione qualifica rifiuti

---> **Dm Ambiente 27 settembre 2022, n. 152**

Rifiuto inerte (da C&D e di origine minerale)-> rifiuto – Aggregato recuperato-> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

Allegati

- **Rifiuti ammissibili:** tabella 1 suddivisa in 2 parti (inerti da C&D, altri inerti di origine minerale)
 - **Verifiche sui rifiuti in ingresso:** esame della documentazioni in ingresso, controllo visivo, e se necessario controlli supplementari → procedura di accettazione dei rifiuti
 - **Processo di lavorazione minimo:** macinazione, vagliatura,..., separazione della frazione metallica e/o indesiderata (solo alcune delle fasi meccaniche a titolo esemplificativo)
 - **Deposito e movimentazione:** devono essere organizzati in modo tale che i lotti di produzione non siano miscelati
 - **Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato:**
 - ✓ Controlli finalizzati alla ricerca dei parametri indicati in tabella (amianto, benzene, fenolo...) e a garantirne i relativi valori limite di concentrazione
 - ✓ Test di cessione
 - **Norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura Ce (Norma e Titolo)**
-
- **Norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato (art. 4 – scopi specifici di utilizzabilità) - Allegato 2**

Allegato 1

(criteri per la cessazione)

Modalità detenzione del campione (art. 5 comma 3)

Il produttore conserva il campione per 1 anno dalla data dell'invio delle dichiarazioni presso l'impianto o la sede legale **prelevato** al termine del processo produttivo di ciascun lotto in conformità alla norma UNI.10802 e UNI/TR 11682

Le modalità di conservazione del campione devono garantire:

- la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato e
- consentire la ripetizione delle analisi.

Demolizione selettiva

Obbiettivi della demolizione selettiva

Fasi e Regole

CAM - criteri minimi ambientali

FUTURO

COME STRUMENTO

Comma 6-quinquies. Il Ministero **promuove** previa consultazione con le associazioni di categoria, la **demolizione selettiva**, onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità, di quanto residua dalle **attività di costruzione e demolizione** tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l'istituzione di sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.

Sul tema della demolizione selettiva è stata pubblicata la Prassi di Riferimento UNI/PdR 75:2020 * contenente Linea guida per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare.

La descrizione del processo prende in considerazione sia gli **edifici esistenti** (costruito) da ristrutturare o da demolire, sia quelli di nuova realizzazione (**nuova costruzione**):

- per i primi (**edifici esistenti**) deve essere utilizzato il database dei materiali destinabili al riciclo e al riuso costruito in fase di indagine (audit predemolizione);
- per i secondi (**edifici di nuova costruzione**) si deve compilare il database dei materiali previsti da progetto.

*<https://www.uni.com/decostruzione-selettiva-pubblicata-la-uni-pdr-75-2020/>

Le linee guida SNPA del 2016* prevedono un'indagine preliminare sulla struttura da demolire, sul sito e sull'area circostante, per caratterizzare la natura dei materiali che la compongono, nonché una declinazione delle **attività funzionali alla demolizione**, utili per:

- **gestire eventuali criticità**, come possono essere materiali contenenti amianto, cisterne interrato, rifiuti pericolosi, materiali contaminati da sostanze pericolose;
- **valorizzare le parti direttamente riutilizzabili**, come infissi, porte, strutture metalliche, pavimentazioni.

*<https://www.isprambiente.gov.it/files/snpa/consiglio-federale/Delibera89cfcriterieindirizzicondivisiperilrecuperodirifiutiinertieallegati.pdf>

EDILIZIA ED ECONOMIA CIRCOLARE

Demolizione selettiva

Obbiettivi della demolizione selettiva

Fasi e Regole

CAM - criteri minimi ambientali

FUTURO

COME STRUMENTO

I **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** sono stati recepiti dal **D.lgs. 50/2016** "Codice degli appalti" (modificato dal **D.lgs. 56/2017**), che ne ha reso obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.

CAM Edilizia - DM del 23/06/2022* che aggiorna e sostituisce il DM 11/10/2017 in vigore dal 4/12/2022

Le nuove disposizioni del CAM Edilizia si applicano a tutti gli affidamenti (congiunti o disgiunti) dei servizi di progettazione di interventi edilizi e dei lavori; ed estende la sua applicazione agli edifici dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale.

*<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/06/22A04307/sg>

Tra le **specifiche tecniche** emergono:

- nuovi standard per la demolizione selettiva, recupero e riciclo, nonché percentuali minime per l'utilizzo di materiali riciclati in determinate lavorazioni.
- nuovi approcci di progettazione e nell'uso dei materiali come l'analisi del ciclo di vita o LCA e la valutazione del livello di esposizione ai rischi non finanziari o ESG degli operatori economici (es: imprese di costruzione, fornitori di materiali per edilizia, società di engineering).

Il DM 3/08/2023 (in vigore dal 20/08/2023):

approva e aggiorna il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della PA

tiene conto del D.lgs. 36/2023 (nuova disciplina degli appalti pubblici in vigore dal 1/07/2023)

conferma l'obbligo dei CAM

stabilisce che nell'aggiornare quelli esistenti si dovrà "tener conto della proporzionalità degli oneri per l'accesso a seconda del valore posto alla base d'asta in modo tale da non ostacolare le micro, piccole e medie imprese dalla partecipazione alle gare".



CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE



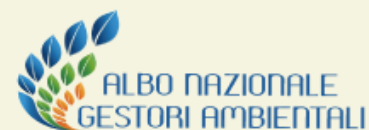
UNIONCAMERE



www.albonazionalegestoriambientali.it



CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE



UNIONCAMERE



Grazie per l'attenzione!

www.albonazionalegestoriambientali.it

